



# Covid-19: Linee-guida ENplus®

BRUXELLES, V.3 (16/09/2020)

La certificazione del pellet  
numero uno al mondo

## Premessa

Il diffondersi della pandemia da Covid-19 ha comportato restrizioni nelle possibilità di spostamento che stanno impattando sulle ispezioni ENplus®. Questo documento fornisce alle aziende coinvolte da restrizioni sanitarie e alla mobilità una linea-guida sull'attuazione dei requisiti ENplus® durante questo periodo.

## 1. Campo di applicazione

- 1.1. L'Organismo di certificazione deve informare il **Gestore competente** dello schema ENplus® in merito alle aziende coinvolte dall'evento Covid-19, in base alla propria valutazione.
- 1.2. L'Organismo di certificazione deve istituire e **documentare una politica e un processo** che delineino i passi che esso intende compiere nel caso in cui un'azienda certificata sia coinvolta dall'evento Covid-19. La documentazione deve essere resa disponibile su richiesta del Gestore competente.
- 1.3. Non appena le restrizioni sanitarie e alla mobilità siano state revocate, le ispezioni devono essere condotte secondo quanto prescritto dal Manuale ENplus®.
- 1.4. Le disposizioni qui riportate si applicano esclusivamente **alle aziende che sono coinvolte dall'evento Covid-19**, in base alla valutazione dell'Ente di certificazione. In nessun altro caso esse trovano applicazione.

## 2. Ispezioni

- 2.1. Il calendario delle ispezioni deve essere adattato finché le restrizioni sanitarie e alla mobilità rimangono in vigore.
- 2.2. Le **verifiche ispettive iniziali** possono essere svolte da remoto.
  - 2.2.1. L'Organismo di certificazione può prevedere che una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ*, che possano verificarsi le condizioni idonee alla conduzione della verifica ispettiva (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). **La valutazione del rischio relativa alla conduzione da remoto della verifica ispettiva iniziale deve essere fornita al Gestore competente dello schema ENplus®**, insieme al rapporto di conformità. I risultati ispettivi devono essere riesaminati al termine del periodo di limitazione e restrizioni ai viaggi e sarà rivalutato di conseguenza. L'Organismo di certificazione deve informare il Gestore competente dello schema ENplus® dei casi in cui una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ* sulla base dei requisiti del Manuale ENplus®, Parte 2, sezioni 3.3 e 4.3.
- 2.3. Le scadenze di  $\pm 3$  mesi per le **ispezioni di sorveglianza** rispetto al periodo in cui si è svolta la verifica ispettiva iniziale sono nuovamente in vigore. La verifica ispettiva di sorveglianza può essere svolta da remoto.
  - 2.3.1. L'Organismo di certificazione può disporre una ispezione da remoto in sostituzione di una ispezione fisica *in situ*, posto che possano verificarsi le condizioni idonee alla conduzione della verifica ispettiva (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). **La valutazione del rischio relativa alla conduzione da remoto della verifica ispettiva di sorveglianza deve essere fornita al Gestore**

**competente dello schema ENplus®**, insieme al rapporto di conformità. L'Organismo di certificazione deve informare il Gestore competente dei casi in cui una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ* sulla base dei requisiti del Manuale ENplus®, Parte 2, sezioni 3.3 e 4.3.

- 2.4. Le **verifiche ispettive di rinnovo** possono essere svolte da remoto.
- 2.4.1. L'Organismo di certificazione può prevedere che una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ*, posto che possano verificarsi le condizioni idonee alla conduzione della verifica ispettiva (es. utilizzo di strumenti di videoconferenza). **La valutazione del rischio relativa alla conduzione da remoto della verifica ispettiva di rinnovo deve essere fornita al Gestore competente dello schema ENplus®**, insieme al rapporto di conformità. I risultati ispettivi devono essere riesaminati al termine del periodo di limitazione e restrizioni ai viaggi e sarà e rivalutati di conseguenza. L'Organismo di certificazione deve informare il Gestore competente dello schema ENplus® dei casi in cui una ispezione da remoto sostituisca un'ispezione fisica *in situ* prevista in base ai requisiti di cui alla Parte 2, sezioni 3.3 e 4.3, del Manuale ENplus®.
- 2.4.2. Il **rinnovo dei certificati** non sarà più prorogato automaticamente. La visita ispettiva di rinnovo (da remoto o fisica *in situ*) deve essere pianificata ed eseguita prima della scadenza del certificato (ma non più di 6 mesi prima della data di scadenza). L'Organismo di certificazione deve informare il Gestore competente dello schema ENplus® dei casi in cui una ispezione da remoto sostituisca una ispezione fisica *in situ* sulla base dei requisiti del Manuale ENplus®, Parte 2, sezioni 3.3 e 4.3.

### 3. Sospensioni e revoche

- 3.1. Le sospensioni che richiedono la **verifica in situ delle azioni correttive** devono rimanere in vigore fino a quando non possa avvenire la verifica delle azioni correttive.
- 3.2. L'Organismo di certificazione può prevedere una ispezione alternativa da remoto purché esso disponga dell'assicurazione che sia disponibile un insieme sufficiente di evidenze.
- 3.3. La mancata verifica di azioni correttive dovuta alle restrizioni connesse al Covid-19 **non deve portare alla revoca** del certificato.

### 4. Prescrizioni finali

- 4.1. Nella valutazione degli Organismi di certificazione, dovrebbero essere valutati anche rischi di carattere nazionale o locale (cancellazione dei voli, rischi alla salute, ecc.).
- 4.2. Alcune legislazioni hanno previsto specifiche misure in merito al diffondersi della pandemia da Covid-19.